

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

DEL 9/05/19 N. 8 IN DATA

U.T.I. TAGLIAMENTO

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

BILANCIO PLURIENNALE ARMONIZZATO PER IL TRIENNIO 2019 –  
2021 NOTA INTEGRATIVA

## **Premesse.**

### 1.2.1 Le Unioni Territoriali Intercomunali (UTI)

Con la legge Regionale 12 dicembre 2014 n. 26 , la Regione attua il processo di riordino del territorio mediante l'individuazione delle dimensioni ottimali per l'esercizio di funzioni amministrative degli enti locali, la definizione dell'assetto delle forme associative tra i Comuni e la riorganizzazione delle funzioni amministrative, finalizzati alla valorizzazione di un sistema policentrico che favorisca la coesione tra le istituzioni del sistema Regione-Autonomie locali, l'uniformità, l'efficacia e il miglioramento dei servizi erogati ai cittadini, nonché l'integrazione delle politiche sociali, territoriali ed economiche.

In tale contesto vengono istituite le Unioni territoriali Intercomunali, enti locali dotati di personalità giuridica, aventi natura di unioni di Comuni per l'esercizio coordinato di funzioni e servizi comunali, sovracomunali e di area vasta, nonché per lo sviluppo territoriale, economico e sociale.

L'Unione ha autonomia statutaria e regolamentare secondo le modalità stabilite dalla presente legge e a essa si applicano i principi previsti per l'ordinamento degli enti locali e, in quanto compatibili, le norme di cui all' articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). (Art. 5)

Le Unioni costituiscono forme obbligatorie di esercizio associato delle funzioni comunali, ai sensi dell' articolo 11 della legge costituzionale 1/1963 .

Se queste sono le disposizioni vigenti al momento della formulazione del bilancio 2018, la programmazione per il triennio 2019 2021 si colloca all'interno del radicale

La programmazione dell'Unione per il triennio 2019 2021 è estremamente difficile impossibile stante il radicale mutamento del contesto normativo attuato dal nuovo governo regionale insediatosi a seguito delle elezioni regionali del marzo 2018. Le forze politiche che hanno ottenuto la maggioranza dei consensi elettorali avevano nel programma elettorale la radicale riforma della L.R. 26/2014. Ciò ha portato il legislatore Regionale a introdurre significative modifiche soprattutto con la L.R. 31/2018, in un quadro peraltro di un annunciato più complessivo progetto che prevede la costituzione di Enti di area Vasta (art. 2 comma 1 L.R. 31/2018). Di tale Ente, al momento attuale, non sono note né le dimensioni territoriali né le competenze non essendoci un testo di progetto di legge da cui ipotizzare lo scenario con cui confrontarsi in futuro.

D'altro lato, le modifiche introdotte, cambiano radicalmente le prospettive delle UTI che da Enti necessari per l'esercizio di funzioni associate e funzioni di area vasta, diventano forme facoltative per la gestione associata di funzioni comunali secondo scelte autonome dei Comuni che ne dovranno sostenerne l'onere. Il governo Regionale ha infatti in più occasioni ufficiali espressa la volontà di non sostenere più finanziariamente le forme di gestione associata

che dovranno pertanto trovare esclusivamente nei bilanci dei comuni che le istituiscono la fonte di finanziamento.

La norma regionale sopraccitata prevede altresì che i Comuni possono recedere dall'Unione cui aderiscono con deliberazione adottata dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti assegnati. I rapporti giuridici ed economici intercorrenti tra l'Unione e il Comune recedente, nonché la decorrenza del recesso sono regolati da accordo. In base a tale norma il Comune di San Giorgio della Richinvelda ha deliberato il recesso dall'Unione Tagliamento e il relativo accordo, approvato dalla Assemblea dei Sindaci dell'Unione è attualmente in fase di completamento dell'iter amministrativo previsto.

Con le disposizioni del capo III della medesima Legge Regionale, viene ridefinito anche l'assetto del Servizio Sociale dei Comuni. In particolare con l'art. 17 viene stabilito che i Comuni esercitano le relative funzioni comunali, in forma associata secondo le modalità stabilite dal successivo art. 18, negli ambiti territoriali individuati con deliberazione della Giunta regionale, aventi dimensione demografica non inferiore a 45.000 abitanti, ridotti a 25.000 qualora più della metà siano residenti in comuni montani o parzialmente montani. L'art. 18 prevede che i Comuni adottino una nuova convenzione, da approvarsi dai consigli comunali a maggioranza assoluta, che individui la forma di collaborazione tra gli enti locali per la realizzazione del Servizio sociale dei Comuni, scegliendola tra la delega a un Comune capofila individuato nella medesima convenzione, la delega agli enti del servizio sanitario regionale che assicurano l'assistenza territoriale, la delega a un'Azienda pubblica di servizi alla persona con sede legale e strutture sul territorio di ambito distrettuale, la delega alle Unioni territoriali intercomunali ovvero ad altra tra le forme associative di cui alla normativa vigente, di seguito denominati Enti gestori.

La convenzione dovrà disciplinare in particolare:

- a) la durata della gestione associata;
- b) il modello organizzativo tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 17 bis;
- c) i criteri generali e le modalità di esercizio della gestione;
- d) i criteri generali per la compartecipazione degli utenti al costo dei servizi e delle prestazioni;
- e) i rapporti finanziari tra i Comuni associati, ivi compresi i criteri di quantificazione e le modalità del conferimento delle risorse dovute a titolo di compartecipazione alla spesa, in modo da garantire copertura finanziaria alla programmazione della spesa su base triennale;
- f) i criteri di regolazione dei rapporti anche finanziari con l'Ente gestore;
- g) le modalità di informazione ai Consigli comunali sull'andamento annuale della gestione del Servizio sociale dei Comuni.

La nuova convenzione dovrà essere adottata entro il 30 settembre 2019 e avrà decorrenza dal 1.1.2020.

In questo contesto si inserisce la decisione, formalmente comunicata da parte dei Sindaci dei Comuni di San Giorgio della Richinvelda e di Spilimbergo, di procedere alla rivalutazione della area territoriale dell'Ambito Sociale cui aderire con la nuova convenzione. Questa valutazione è in corso al momento della redazione del presente documento ed è evidente che fino al completamento degli accordi fra i Comuni per la nuova convenzione, la programmazione successiva al corrente esercizio, non potrà essere ridefinita. Il presente documento pertanto, relativamente al servizio sociale, mantiene la suddivisione contabile fra le realtà dei Comuni già facenti parte dell'Ambito sociale del Sanvitese e i due comuni migranti a seguito dell'assetto del piano territoriale delle UTI.

Và anche ricordato che la convenzione dovrà stabilire la forma di collaborazione fra i Comuni non essendo più obbligatorio ricorrere alle UTI.

Infine va ricordato che l'Unione ha avviato, in base al Piano dell'Unione una progettualità relativa ad obiettivi comuni di sviluppo territoriale. Ci si riferisce in particolare al Marchio Tagliamento, agli Itinerari storici, letterari e paesaggistici, alla Pista ciclabile lungo l'argine Tagliamento, agli interventi in materia di sicurezza. Resta quindi aperta la discussione in merito alle forme che i Comuni dell'ambito territoriale riterranno di definire per perseguire obiettivi comuni di sviluppo e/o di gestione associata di servizi comunali. Questa valutazione però non potrà prescindere dalla conoscenza dell'assetto definitivo dell'ordinamento del sistema delle autonomie locali e dal conseguente sistema delle competenze e del sistema finanziario, come definito in norme regionali approvate.

L'assenza di questi elementi determina oggi l'incertezza di cui si è fatto cenno e l'impossibilità di adottare in questa fase, una programmazione sostanziale di durata triennale. Nei presenti documenti di bilancio pertanto, prendendo atto della situazione attuale, viene definito l'esercizio 2019 riproponendolo sostanzialmente immutato per gli anni successivi del triennio. Certamente l'appuntamento della approvazione della nuova convenzione per il Servizio Sociale con la definizione dei Comuni facenti parte e del soggetto gestore potrà essere un passaggio importante e tuttavia non decisivo per delineare il futuro dell'Unione.

Il dlgs. 118/2011 e s.m.i. prevede che il bilancio di previsione triennale sia costituito anche dalla NOTA INTEGRATIVA il cui contenuto è espressamente disciplinato dal principio contabile della programmazione – allegato 4/1 – punto 9.11.1. Di seguito vengono trattati i punti previsti.

**A) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;**

Le previsioni di bilancio sono state elaborate, con l'osservanza dei principi e postulati contabili. In particolare l'attendibilità delle entrate e la congruità delle previsioni di spesa, peraltro attestate dal responsabile finanziario, sono ottenute con una rigorosa valutazione sia del trend storico sia soprattutto con attenta analisi e valutazione dei possibili scenari futuri alla luce dei nuovi principi contabili, delle notizie in possesso dell'Amministrazione sul loro sviluppo, dagli atti in essere o di cui viene ipotizzata l'adozione. Il tutto formulato con l'applicazione del principio della "prudenza" al fine di un uso oculato delle risorse pubbliche nella scelta di fondo pluridecennale di garantire il permanere, sia nella programmazione annuale e triennale, sia nei fenomeni tendenziali, il pareggio del bilancio.

Viene adottato il principio contabile procedendo alle previsioni e agli accertamenti per l'intero importo del credito previsto e stanziando un'apposita posta contabile di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Le risorse a disposizione dell'Unione sono sostanzialmente di tre tipologie:

- La prima riguarda il finanziamento assegnato dalla Regione in base alla Legge regionale di stabilità laddove vengono confermate le somme attribuite con la tabella "P" allegata alla L.R. 45/2017 relativamente alla quota prevista per i servizi istituzionali;
- La seconda riguarda il finanziamento del Servizio Sociale assicurato sia dai trasferimenti regionali che dai trasferimenti dei comuni;
- La terza riguarda i finanziamenti in conto capitale concessi dalla Regione con le Intese per lo sviluppo;

Relativamente alle spese, il contributo regionale per i servizi istituzionali copre integralmente le relative spese. Per quanto attiene al servizio sociale, le spese sono contenute nello specifico bilancio del Servizio, che viene approvato dalla assemblea dei Sindaci dell'Unione, integrata dai Sindaci dei Comuni facenti parte dell'ambito sociale e non aderenti all'Unione.

L'unione non ha tributi propri. Al titolo terzo trovano allocazione i proventi delle tariffe del servizio sociale dei Comuni. Per tale entrata viene previsto il relativo fondo crediti di dubbia esigibilità secondo quanto previsto dallo specifico principio contabile applicato.

**B)l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;**

Le quote vincolate dell'avanzo di amministrazione applicate al bilancio sono le seguenti:

| <b>AVANZO DI PARTE CORRENTE</b>  |                     |
|--|---------------------|
| C.r. sicurezza abitazioni private  | 19.475,00           |
| Avanzo Servizi Sociali   |                     |
| Quota per il finanziamento del settore sociale e del volontariato (quota 2017)       | 197.611,00          |
| Contributo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale (Contributo Ministero) | 140.193,64          |
| ANMIL  | 971,54              |
| Contributo MIA (restituzioni)  | 4.307,40            |
| Contributo FAP   | 759.146,00          |
| Abbattimento Rette Nidi d'infanzia   | 56.459,73           |
| <b>TOTALE</b>  | <b>1.158.689,31</b> |
| <b>TOTALE GENERALEPARTE CORRENTE</b>   | <b>1.178.164,31</b> |

| <b>AVANZO DI PARTE CAPITALE</b>                                   |            |
|---|------------|
| <b>Avanzo Intesa per lo Sviluppo</b>                              |            |
| di cui <b>Avanzo Intesa 2018-2020</b>                             |            |
| Interventi sicurezza  | 54.383,29  |
| Messa in sicurezza viabilità ciclopedonale di Domanins e Rauscedo | 383.290,40 |
| di cui <b>Avanzo Intesa 2017</b>                                  |            |
| Roggia Mulini San Martino (quota 2017)                            | 93,60      |
| Roggia Mulini San Martino (quota 2018)                            | 30,87      |
| Struttura plivalente sportiva a Valvasone                         | 14.088,61  |
| Palarosa a Casarsa della Delizia                                  | 46,22      |
| Pista ciclabile Bagnarola Savorgnano                              | 14.415,51  |
| Piazza Castello Sesto al Reghena                                  | 238,15     |
| Messa in sicurezza viabilità ciclopedonale di Domanins e Rauscedo | 30.000,00  |
| TOTALE  | 496.586,65 |

**C) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;**

idem al punto B)

**D)l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;**

Nel triennio non viene prevista l'assunzione di mutui.

**E)nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;**

Non si verifica la fattispecie.

**F)l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;**

Non si verifica la fattispecie

**G) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;**

Non ricorre la fattispecie.

**H) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;**

NON ci sono enti od organismi strumentali.

**I)l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;**

- CIRCOLO AGRARIO FRIULANO S.c.a.r.l. percentuale 0,38

- CONSORZIO PER LA SCUOLA MOSAICISTI DEL FRIULI PERCENTUALE DEL 19,66%.

Le partecipazioni sono pervenute all'Unione a seguito del piano di Liquidazione della Provincia di Pordenone approvato con DGR 1761 del 22.9.2017.

Allegato n. 1 alla nota integrativa: Prospetto calcolo F.C.D.E.